



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 5

Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma

Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275

Roma, 07.08.2015

prot. n. 18753 RU

Ai Dirigenti Generali Territoriali
LORO SEDI

A tutti gli UMC
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione Civile
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36
AOSTA

Alla Regione Siciliana
Assessorato Trasporti
Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

All'Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lung'Adige San Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia
Servizi Motorizzazione Civile
LORO SEDI

OGGETTO: Presentazione delle richieste di revisione di flotte di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., da espletare presso sedi attrezzate "fisse" o "mobili" predisposte da soggetti terzi (art. 19, legge n. 870/1986). Competenza degli Studi di consulenza automobilistica (legge n. 264/1991).

Com'è noto, con circolare n. 39 del 29 aprile 1998, sono stati individuati i soggetti pubblici e privati ai quali è riconosciuta la possibilità di richiedere, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 870/1986, l'espletamento delle operazioni di revisione dei veicoli presso sedi attrezzate.

Al riguardo, la predetta circolare fa riferimento:

- per quanto concerne i soggetti pubblici, alle Regioni, alle Province e ai Comuni *"in relazione alle provvidenze che detti Enti devono offrire ai propri amministratori"*, nonché ai soggetti che operano nel settore del trasporto pubblico o che comunque gestiscono ampi parchi veicolari per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- per quanto concerne i soggetti privati, ai costruttori di veicoli, agli allestitori ed ai trasformatori degli stessi, nonché ai proprietari di parchi veicolari di tale ampiezza da giustificare lo svolgimento delle operazioni di revisione presso una sede diversa da quella dell'UMC.

E' altrettanto noto che, successivamente, con circolare prot. n. 1493 del 10 maggio 2004 si è inteso ricomprendere tra detti soggetti anche gli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n. 264/1991).

A tale ultimo proposito, sono state qui segnalate interpretazioni che hanno dato luogo a prassi operative che non appaiono in linea con le disposizioni contenute nella richiamata legge n. 264/1991, alle quali debbono conformarsi anche i criteri di accesso agli sportelli degli UMC, e pertanto si ravvisa la necessità di fornire talune precisazioni e chiarimenti al fine di assicurare uniformità nell'azione amministrativa di tutti gli Uffici in indirizzo.

Nel merito, si intende fare riferimento a tutti quei casi in cui operatori del settore della consulenza automobilistica presentino richieste di revisione, ai sensi dell'art. 19 della

legge n. 870/1986, nella duplice veste di consulenti e di proprietari o comunque di gestori di sedi attrezzate "fisse" o "mobili".

Il consulente automobilistico, in quanto imprenditore privato, ha certamente diritto, peraltro costituzionalmente garantito, di intraprendere qualsivoglia iniziativa economica e, pertanto, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non preclude in sé la possibilità di svolgere anche altre attività imprenditoriali.

Ciò che appare censurabile, viceversa, anche sotto il profilo della leale concorrenza sul mercato, è la commistione di ruoli che viene a determinarsi nelle ipotesi in esame, in quanto si ritiene contravvenga a quel principio di terzietà su cui si fonda, per definizione, l'attività di intermediazione svolta dal consulente e che è insito nella declaratoria dei compiti a questi affidati dalla legge (v. Tabella A allegata alla legge n. 264/1991).

Infatti, seppure le operazioni di revisione vengano richieste per conto di soggetti terzi (ad es. aziende di trasporto o altre aziende che dispongano di ampi parchi veicolari), il consulente opera una "intermediazione" che di fatto viene svolta anche nel proprio interesse in quanto, mettendo a disposizione la propria sede attrezzata, diviene "parte" nel rapporto con la P.A..

Inoltre, la circostanza che la legge n. 264/1991 preveda una programmazione provinciale delle autorizzazioni rilasciabili (art. 2) e imponga, tra i requisiti essenziali richiesti per il rilascio delle autorizzazioni stesse, la sussistenza di una sede dotata di locali idonei ed esclusivi per lo svolgimento delle attività di consulenza automobilistica (art. 3) rivela come il legislatore abbia ritenuto di porre una ulteriore e duplice limitazione all'esercizio di detta attività.

La prima attiene alla operatività territoriale, anche con riferimento alle operazioni prenotabili on line, degli Studi di consulenza, che è da ritenersi circoscritta alla provincia nella quale è stata ottenuta l'autorizzazione e nella quale è stata quindi ubicata la sede di impresa. Sotto questo aspetto, l'unica eccezione è costituita da quegli adempimenti di motorizzazione che gli Studi di consulenza sono abilitati a gestire direttamente mediante l'utilizzo di particolari procedure telematiche (es. STA, rilascio dei documenti di circolazione per i ciclomotori, rilascio delle autorizzazioni e delle targhe di prova, ecc.), trattandosi di procedure amministrative che la legislazione vigente ha consentito di semplificare e di esternalizzare presso gli operatori professionali.

La seconda è da ravvisarsi in un implicito divieto di reperire clientela e di svolgere l'attività di consulenza con modalità "itineranti"; ed infatti, l'idoneità dei locali sede degli Studi di consulenza è valutata proprio in funzione della sussistenza di adeguati spazi da adibire ad ufficio ed atti a consentire il temporaneo stazionamento del pubblico (v. art. 1, d.m. 9 novembre 1992).

Alla luce di quanto esposto, si richiama quindi la necessità che, nei casi in esame, la presentazione delle domande volte ad ottenere sedute di revisione, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 870/1986, siano presentate a cura di operatori professionali rispetto ai quali siano soddisfatte due condizioni concomitanti:

1. che si tratti di Studi di consulenza diversi da quelli che forniscono le sedi attrezzate ("fisse" o "mobili");

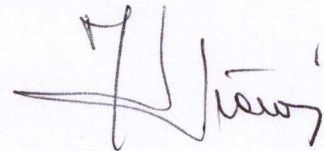
2. che si tratti di Studi di consulenza che abbiano la propria sede nello stesso territorio provinciale in cui debbono essere espletate le sedute di revisione.

Conseguentemente, gli Uffici in indirizzo avranno cura di verificare, già a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale dell'Amministrazione www.mit.gov.it, la sussistenza delle predette condizioni.

In difetto della condizione di cui al punto 1, laddove venga manifestata la necessità di dover intraprendere opportune iniziative organizzative, gli operatori interessati possono, a domanda, chiedere l'applicazione di una deroga fino al 13 dicembre 2015.

Si invitano le DGT in indirizzo a monitorare attentamente la corretta applicazione delle istruzioni contenute nella presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)



MN

